

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA PALLANUOTOITALIA

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Principi del processo sportivo

CAPO II - ORGANI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

- Art. 3 Organi del sistema di giustizia sportiva
- Art. 4 Attribuzioni degli organi giudicanti

CAPO III - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

- Art. 5 Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia
- Art. 6 Esercizio della difesa
- Art. 7 Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

CAPO IV - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

- Art. 8 Poteri degli organi di giustizia
- Art. 9 Comunicazioni
- Art. 10 Deposito di atti
- Art. 11 Computo dei termini
- Art. 12 Segreteria degli organi di giustizia

TITOLO II - INFRAZIONI E SANZIONI

CAPO I - INFRAZIONI

- Art. 13 Illecito disciplinare
- Art. 14 Comportamento antisportivo
- Art. 15 Condotta violenta

CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INFRAZIONI

- Art. 16 Punibilità
- Art. 17 Responsabilità delle società
- Art. 18 Tentativo
- Art. 19 Circostanze attenuanti
- Art. 20 Circostanze aggravanti
- Art. 21 Concorso di circostanze
- Art. 22 Recidiva

CAPO III - SANZIONI

- Art. 23 Tipi di sanzione

CAPO IV - DETERMINAZIONE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- Art. 24 Determinazione della sanzione
- Art. 25 Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i tesserati atleti
- Art. 26 Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i tesserati non atleti

CAPO V - ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

- Art. 27 Prescrizione

TITOLO III - L'ARBITRO

CAPO I - NOMINA E COMPETENZA

- Art. 28 Istituzione
- Art. 29 Competenza e nomina

CAPO II - PROCEDIMENTO

- Art. 30 Reclamo sul campo all' Arbitro

TITOLO IV - GIUDICI SPORTIVI

CAPO I - NOMINA E COMPETENZA

- Art. 31 Istituzione
- Art. 32 Competenza del Giudice Sportivo PNI
- Art. 33 Competenza della Corte sportiva di appello PNI
- Art. 34 Nomina e articolazione funzionale del Giudice sportivo PNI

CAPO II - PROCEDIMENTI

- Art. 35 Procedimento innanzi al Giudice sportivo PNI
- Art. 36 Pronuncia del Giudice sportivo PNI
- Art. 37 Procedimento innanzi alla Corte sportiva di appello PNI
- Art. 38 Pronuncia della Corte sportiva di appello PNI
- Art. 39 Termini di durata massima dei procedimenti

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 40 Sospensione feriale dei termini
- Art. 41 Rinvio
- Art. 42 Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I

PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di giustizia, di seguito anche “Regolamento”, disciplina l’ordinamento processuale sportivo di PallaNuotoItalia SSD a RL e lo svolgimento dei procedimenti innanzi ai suoi organi di giustizia, in conformità con quanto disposto dallo Statuto del C.O.N.I., dai Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia del Centro Nazionale Sportivo Libertas (C.N.S.L.).
2. Il Regolamento non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l’applicazione delle corrispondenti sanzioni.
3. Allo stesso modo il presente Regolamento non si applica ai procedimenti di competenza degli Organi di Giustizia individuati dal Regolamento di Giustizia del C.N.S.L..

Art. 2 - Principi del processo sportivo

1. I procedimenti di giustizia regolati dal Regolamento assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi di legalità, del diritto di difesa, del contraddittorio, della parità delle parti, del giudice naturale precostituito e tutti gli altri principi del giusto processo.
3. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che, secondo la normativa del tempo in cui fu commesso, non costituiva infrazione.
4. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo garantendo il regolare svolgimento delle competizioni sportive.
5. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
6. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica.

CAPO II

ORGANI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 3 - Organi del sistema di giustizia sportiva

1. Sono organi del sistema di giustizia presso la PNI:

- a) L'Arbitro;
- b) Il Giudice sportivo PNI;
- c) la Corte sportiva di appello PNI;

2. Gli organi del sistema di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

3. Ciascun componente degli organi del sistema di giustizia presso PNI, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 4 - Attribuzioni degli organi giudicanti

1. È attribuita agli organi giudicanti la risoluzione delle questioni e controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

CAPO III ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 5 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia spetta ai tesserati, agli affiliati e ai soggetti titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento sportivo e disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 6 – Esercizio della difesa

1. Dinanzi agli organi di giustizia dell'associazione le parti possono stare in giudizio personalmente o con il ministero di un difensore scelto tra gli avvocati iscritti agli albi.
2. Ogni parte ha diritto di nominare non più di due difensori.

Art. 7 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. La misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è determinata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'approvazione della normativa generale per le affiliazioni e tesseramenti annualmente emanata.
2. Il deposito dei ricorsi e dei reclami deve essere obbligatoriamente accompagnato dal versamento del relativo contributo mediante bonifico bancario.
3. I contributi di reclamo e di ricorso devono essere restituiti in caso di accoglimento dell'impugnazione anche parziale.

CAPO IV

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 8 - Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice ha i più ampi poteri istruttori.
5. Le udienze si svolgono con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro sistema equivalente che sia idoneo e disponibile.

Art. 9 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento sono comunicati a mezzo di posta elettronica. In mancanza, mediante telefax o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione.
2. PNI richiede, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, che l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica eletto per le comunicazioni.
3. Ove sia stato nominato un difensore le comunicazioni sono effettuate presso quest'ultimo.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate sul sito web di PNI e conservate almeno per 5 anni.
5. I provvedimenti disciplinari del Giudice sportivo PNI, fermo restando quanto

disposto al comma 1, devono essere riepilogati in un notiziario pubblicato sul sito web di PNI.

6. I provvedimenti di urgenza dell'Arbitro sono comunicati sul campo di gara.

7. Il termine per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione o della motivazione, se non contestuale, sul sito istituzionale.

Art. 10 - Deposito di atti

1. Il deposito degli atti e dei documenti viene effettuato dalle parti presso la segreteria di PNI.

2. Il deposito può avvenire mediante invio con posta elettronica, con telefax, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo che dia prova della data di ricezione.

Art. 11 – Computo dei termini

1. Salvo diversamente stabilito, i termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

2. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono perentori.

Art. 12 - Segreteria degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un Segretario individuato dal Consiglio di Amministrazione PNI.

2. Il Segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.

3. Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione dei procedimenti nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli prodotti dalle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze attribuitegli dai regolamenti.

TITOLO II INFRAZIONI E SANZIONI

CAPO I INFRAZIONI

Art. 13 – Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti, la inosservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento giuridico sportivo con particolare riferimento ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati.

Art. 14 – Comportamento antisportivo e gioco scorretto

1. Costituisce comportamento antisportivo rivolgere espressioni ingiuriose o irrispettose nei confronti degli arbitri, degli altri ufficiali di gara o degli altri atleti e/o dei dirigenti. Tale condotta comporta la sanzione minima di una giornata di squalifica.
2. Costituisce gioco scorretto, ogni violazione intenzionale, singola o ripetuta degli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento tecnico PNI, sanzionata dall'Arbitro con la espulsione definitiva con sostituzione. Tale condotta comporta la sanzione minima di una giornata di squalifica.

Art. 15 – Condotta violenta

1. Gli atleti che abbiano posto in essere comportamenti di gioco violenti saranno soggetti alla sanzione minima di due giornate di squalifica, salva l'applicazione di circostanze attenuanti od aggravanti.
2. Gli atleti che abbiano posto in essere comportamenti di gioco rientranti nella c.d. "brutalità" (ex art. 21.14 Regolamento Tecnico PNI), saranno soggetti alla sanzione minima di tre giornate di squalifica salva l'applicazione di circostanze attenuanti od aggravanti.
3. Quando la condotta violenta sia posta in essere nei confronti degli arbitri e/o degli altri ufficiali di gara la sanzione minima prevista sarà di tre giornate di squalifica e 2 punti di penalità in classifica generale.

CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INFRAZIONI

Art. 16 – Punibilità

1. Sono punibili, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, coloro che, anche se non più tesserati, si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme C.N.S.L. o di altra disposizione loro applicabile.
2. La sanzione comminata rimane sospesa per essere scontata all'atto di un eventuale nuovo tesseramento.

Art. 17 – Responsabilità delle società

1. La società risponde sempre dell'infrazione commessa da chi la rappresenta ed è oggettivamente responsabile, fino a prova contraria, dell'operato dei suoi tesserati, dei suoi dirigenti e dei suoi rappresentanti.
2. La società risponde dell'infrazione commessa da terzi e dai propri sostenitori soltanto nel caso in cui si dimostri che ne abbia avuto conoscenza e ne abbia conseguito un risultato utile oppure i fatti avvengano nel periodo precedente, durante o successivo all'incontro, nell'area dell'impianto e nelle zone limitrofe.
3. La società risponde del mantenimento dell'ordine pubblico quando essa stessa sia l'organizzatrice della manifestazione o dell'incontro.

Art. 18 – Tentativo

1. L'affiliato od il tesserato che compie atti idonei e diretti, in modo non equivoco, a commettere l'infrazione o che ne sia comunque responsabile, è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione prevista per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 19 – Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
 - a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del responsabile;
 - c) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.
2. L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

Art. 20 – Circostanze aggravanti

1. La sanzione disciplinare è aggravata in caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione, quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver danneggiato persone o cose;
- b) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
- c) aver agito per motivi futili o abietti;
- d) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- e) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- f) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
- g) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Art. 21 – Concorso di circostanze

1. Il concorso di più circostanze, aggravanti ed attenuanti comporta i seguenti casi:

- a) se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo;
- b) se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla.

In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

2. L'Organo Giudicante, qualora ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

3. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

4. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono. In ogni caso, la sanzione della singola giornata di squalifica non può essere ridotta.

Art. 22 – Recidiva

1. Chi, dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento della sanzione da comminare per la nuova infrazione fino ad un terzo.
2. Qualora la nuova infrazione sia della stessa indole e sia stata commessa nel corso della medesima competizione la sanzione può essere aumentata da un terzo alla metà.
3. La contestazione della recidiva è obbligatoria, con le limitazioni stabilite dal comma precedente del presente articolo, per le recidive relative ad infrazioni di norme tecniche.

CAPO III SANZIONI

Art. 23 – Tipi di sanzione

1. Le sanzioni che possono essere irrogate in caso di accertamento di infrazione sono:
 - A) per le società:
 - a) ammonizione con diffida in caso di intemperanze del pubblico sugli spalti tali da causare problemi di ordine pubblico e da non permettere il normale svolgimento del gioco;
 - b) penalizzazione di 2 punti nella classifica del campionato o della manifestazione alla squadra cui siano riconducibili i fattori di disturbo;
 - B) per dirigenti, tecnici, ufficiali di gara e atleti:
 - a) squalifica per una o più giornate di gara.

CAPO IV DETERMINAZIONE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 24 – Determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione l'organo giudicante deve tener conto della gravità delle infrazioni commesse, del comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo la consumazione dell'infrazione, dei suoi precedenti disciplinari.
2. Nella determinazione della specie e della entità della sanzione, l'Organo giudicante deve indicare:
 - a) in quale ipotesi tra quelle regolamentari rientri il fatto oggetto di giudizio;
 - b) le norme violate;
 - c) il contesto delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni, la qualifica e/o il ruolo, e/o la carica rivestite dal responsabile, gli effetti della condotta, le motivazioni.

Art. 25 – Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i tesserati atleti

1. Per le squalifiche inflitte agli atleti per “giornate di campionato”, le modalità di applicazione sono le seguenti:

a) le giornate di squalifica vanno scontate, per quanto possibile, entro la stagione sportiva nella quale sono state inflitte nonchè **nella competizione per la quale la sanzione è stata comminata**. Qualora ciò non sia possibile a seguito di esaurimento del tipo di competizione ovvero di cancellazione della società, le squalifiche, in tutto o per la parte residua, **vanno scontate a partire dal primo incontro ufficiale della stagione sportiva successiva. Le giornate di squalifica andranno scontate nella categoria in cui si è svolto il fatto che ha generato la squalifica stessa.**

b) Le giornate di squalifica vengono azzerate al termine di ogni stagione: in caso di fatti particolarmente gravi, il Giudice Sportivo potrà, con proprio provvedimento, che la squalifica prosegua anche nella stagione successiva.

2. Nei suddetti casi di riporto della squalifica alla stagione agonistica successiva l’atleta può, salvo diversa specifica menzione nel provvedimento svolgere attività intermedia limitatamente al periodo intercorrente tra la fine del campionato in cui è stata comminata la squalifica e la data di inizio del campionato successivo.

3. Il giocatore di pallanuoto espulso senza sostituzione “per brutalità” è automaticamente squalificato per la successiva giornata della competizione, salve le sanzioni ulteriori irrogate dal Giudice Sportivo PNI, al quale resta sempre devoluta la competente decisione per le sanzioni definitive.

Art. 26 – Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i tesserati non atleti

1. Le squalifiche inflitte ai tesserati dovranno essere **erogate a giornate** e non sarà consentito lo svolgimento, nel periodo di squalifica, di alcun tipo di attività.

CAPO V

ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

Art. 27 – Prescrizione

1. Le infrazioni si prescrivono entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara.

2. I termini di cui sopra decorrono, per l’infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole, per quella continuata, dal giorno di cessazione della continuazione.

3. Il corso della prescrizione è interrotto dal provvedimento dell’organo giudicante.

4. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.
5. In nessun caso i termini stabiliti nel comma 1 possono essere prolungati oltre un quarto.
6. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'incolpato.
7. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento.
8. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento dell'associazione da parte di chi abbia commesso violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

TITOLO III L'ARBITRO

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 28 – Istituzione

1. Presso la PNI sono istituiti gli Arbitri.
2. L'istituzione e il ruolo dell'Arbitro sono disciplinate da PNI con appositi provvedimenti.

Art. 29 – Competenza e nomina

1. L'Arbitro adotta le decisioni tecnico-disciplinari relative alla manifestazione cui è preposto con effetti limitati all'ambito della medesima.
2. Per i fatti che possono comportare successivi provvedimenti, adotta in via d'urgenza le decisioni tecniche e disciplinari necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione ed informa dei fatti e dei provvedimenti adottati, per le ulteriori determinazioni, il Giudice sportivo PNI.
3. L'Arbitro è designato per le singole manifestazioni dal Gruppo Arbitri PallaNuotoItalia.

CAPO II PROCEDIMENTO

Art. 30 – Reclamo sul campo all'Arbitro

1. Per le irregolarità note prima dell'inizio della manifestazione, può essere presentato reclamo dalla parte interessata all'Arbitro o preannunciato reclamo all'Arbitro prima dell'inizio della gara con le modalità di cui alla Normativa Generale PNI comunicata all'inizio di ogni stagione sportiva e pubblicata sul sito istituzionale.
1. Per le irregolarità verificatesi nel corso della manifestazione, il reclamo va presentato al Giudice arbitro entro mezz'ora dal termine della gara o preannunciato all'Arbitro o al Giudice arbitro con le modalità di cui alla Normativa Generale PNI entro mezz'ora dal termine dell'incontro. Non sono, in ogni caso, consentiti supplementi di reclamo.

TITOLO IV GIUDICI SPORTIVI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 31 - Istituzione

1. Presso PNI sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo PNI e Corte sportiva di appello PNI

Art. 32 – Competenza del Giudice sportivo PNI

1. Il Giudice sportivo PNI è competente per tutti i campionati PNI.
2. Il Giudice sportivo PNI, in prima istanza e senza udienza:
 - a) pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati delle manifestazioni;
 - b) decide sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all'Arbitro ai sensi dell'articolo 30;
 - c) pronuncia, quando richiesto la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici od altri partecipanti alle gare;
 - d) giudica sulle infrazioni tecnico-disciplinari poste in essere da tesserati e affiliati nel corso o in occasione della gara. Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell'ambito spazio-temporale di una manifestazione, ivi compresi comportamenti immediatamente precedenti e/o successivi, come risultanti dagli atti inviati dai giudici di gara;
 - e) trasmette gli atti al Procuratore C.N.S.L. per l'eventuale inizio dell'azione

disciplinare, qualora nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinare meritevoli di indagine, ovvero si tratti di infrazioni disciplinari commesse da dirigenti di PNI o giudici di gara, non immediatamente sanzionabili.

Art. 33 - Competenza della Corte sportiva di appello PNI

1. La Corte sportiva di appello PNI giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Giudice sportivo nazionale.

Art. 34 - Nomina e articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo PNI

1. Il Giudice sportivo PNI è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.
2. La costituzione, l'articolazione funzionale, la nomina, la durata della carica ed i requisiti per ricoprirla sono stabiliti dallo Statuto.
3. Il Giudice sportivo PNI ha sede presso la sede legale di PNI.
4. Il Giudice sportivo PNI giudica in composizione monocratica.

CAPO II PROCEDIMENTI

Art. 35 - Procedimento innanzi al Giudice sportivo PNI

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati o d'ufficio, sulla base dell'acquisizione del rapporto arbitrale e dei documenti relativi alla gara o manifestazione, o su reclamo del soggetto interessato che abbia presentato preavviso di reclamo sul campo di gara.

Art. 36 - Pronuncia del Giudice sportivo PNI

1. Il Giudice sportivo assume d'ufficio ogni elemento probatorio che ritiene utile, e ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario i fini della decisione della controversia, di disporre audizioni.
2. Il Giudice sportivo pronuncia, di regola, entro tre giorni.
3. La pronuncia è senza indugio pubblicata sul sito web di PNI e comunicata agli interessati.
4. Avverso le decisioni è ammesso ricorso alla Corte Sportiva di appello PNI entro il termine di sette giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 37 – Procedimento innanzi alla Corte sportiva di appello PNI

1. Il ricorso avverso i provvedimenti del Giudice sportivo può essere proposto dalla parte interessata nel termine di sette giorni dalla data di comunicazione della pronuncia impugnata ovvero dalla data di pubblicazione della decisione sul sito istituzionale,

- mediante trasmissione a mezzo posta elettronica dell'atto presso la Segreteria generale;
2. Nel caso di impugnazione di omologazione del risultato di gare, copia dell'atto di impugnazione deve essere inoltrato, a cura del ricorrente, negli stessi termini e con le medesime modalità, a tutte le parti interessate. Queste ultime hanno facoltà di costituirsi in giudizio entro due giorni mediante deposito di memoria difensiva presso la Corte Sportiva di appello PNI. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
 3. Il ricorso, e nella costituzione, devono indicare, a pena di decadenza, gli eventuali testimoni che si intendono escutere, nonché tutta la documentazione offerta in produzione: la riserva di produzione di documentazione è inammissibile. I documenti formati successivamente all'impugnazione potranno essere prodotti soltanto se manifestamente rilevanti ai fini della decisione. Il ricorso deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, sia pure succintamente, e sottoscritto dal ricorrente ovvero dal difensore, ove nominato e corredato della ricevuta di pagamento della tassa, nella misura determinata annualmente da PNI.
 5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
 6. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata.
 7. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
 8. Non sono impugnabili le decisioni del Giudice Sportivo PNI che comminano squalifiche minori di due giornate; ammonizioni, diffide; sospensioni, inibizioni, interdizioni ed in generale, provvedimenti a tempo inferiori ai 3 mesi.

Art. 38 – Pronuncia della Corte sportiva di appello PNI

1. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. La camera di consiglio non è pubblica e può svolgersi anche con modalità telematiche.
2. Se non rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, pronuncia nel merito.
3. Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, salvo nei casi in cui le motivazioni siano contestuali, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione.
4. In ogni caso l'esecuzione della decisione ha inizio con la pronuncia del dispositivo.
5. Quando l'atto di impugnazione è proposto dal solo soggetto sanzionato il giudice non può irrogare una sanzione più grave per specie o entità.
6. La decisione della Corte Sportiva di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 39 - Termini di durata massima dei procedimenti

1. Il termine massimo per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di deposito dell'atto di ricorso.
2. Il termine massimo per la pronuncia della decisione di primo grado è di sessanta giorni dalla data di deposito dell'atto di ricorso.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Sospensione feriale dei termini

1. Il decorso dei termini procedurali rimane sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Art. 41 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I., dal Regolamento C.N.S.L.. In mancanza, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile e in via residuale ai principi e norme del processo penale, nei limiti di compatibilità dei rispettivi istituti e con il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva.

Art. 42 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dei competenti Organi con contestuale pubblicazione sul sito web di PNI.